

CHIARIMENTI 20
prot. 9540 del 09.06.2026

Chiarimento 20

Con riferimento al criterio di scelta B1, recante “sottoscrizione di convenzione con strutture ricettive del territorio di Laigueglia, dell’intera durata della C.D.M., che garantisca la riserva di un numero di posti.....”, si chiede conferma che il criterio in esame possa essere soddisfatto tramite convenzioni sottoscritte **con i campeggi**, che per definizione legislativa sono “strutture ricettive all’aria aperta” (art. 13, della legge regionale della Regione Liguria, 6 febbraio 2024, n. 1) e con agenzie immobiliari.

Risposta 20

Vedere risposta 9.1.2:

In riferimento al criterio B1 dell’allegato 4 a) per “strutture ricettive”, non essendo specificato altro, si intendono tutte quelle strutture ricettive indicate nella L.R. n. 1 del 6 febbraio 2024 e precisamente art. 1 comma 1 lettera:

- a) Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II capo I
- b) Strutture ricettive all’aria aperta di cui al Titolo II capo II
- c) Strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II capo III

Sono strutture ricettive all’aria aperta ai sensi del comma 2 dell’art 13 della su citata L.R.1/2024:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) le aree di sosta;
- d) i marina resort.

Le agenzie immobiliari non sono definite strutture ricettive.